

*Articolo 8***Registrazioni**

1. Il servizio di account sicuro conserva registrazioni delle attività, contenenti:
 - a) i dati di autenticazione, compreso se l'autenticazione ha avuto esito positivo o no;
 - b) la data e l'ora in cui è stato inviato il codice univoco;
 - c) la data e l'ora dell'accesso;
 - d) il numero di documenti caricati;
 - e) la verifica di sicurezza sui documenti.
2. Per ogni documento caricato sono conservate inoltre le registrazioni seguenti:
 - a) data e ora;
 - b) nome;
 - c) dimensione;
 - d) valore *hash*.

3. Le registrazioni delle attività e dei documenti del servizio di account sicuro sono copiate nel sistema centrale. Sono conservate al massimo per un anno dopo la fine del periodo di conservazione del fascicolo di domanda, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente.

Le registrazioni possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

19CE1582

